

VADEMECUM SU SPOSTAMENTI DA E PER ESTERO AI SENSI DEL DPCM 13 OTTOBRE 2020

ELENCO A: Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano.

Per questi Stati non sussistono restrizioni agli spostamenti.

ELENCO B: Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia (incluse isole Svalbard e Jan Mayen), Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.

Per chi abbia soggiornato o transitato (nei 14 giorni precedenti l'ingresso in Italia) in uno di questi Stati si prevede:

- Obbligo di dichiarazione in occasione dell'ingresso in Italia dall'estero: autodichiarazione da consegnare al vettore all'atto dell'imbarco (ed a chi sia deputato ai controlli) recante l'indicazione degli Stati nei quali si è soggiornati e/o transitati nei 14 giorni precedenti l'ingresso in Italia. Peraltro, nel caso di soggiorno e/o transito in uno degli Stati presenti in differente elenco (elenco D, E ed F), l'autodichiarazione dovrà comprendere anche le ulteriori informazioni richieste e la persona sarà soggetta alle relative restrizioni ed ai relativi obblighi.

ELENCO C: Belgio, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Repubblica Ceca, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (inclusi isole del Canale, Gibilterra, isola di Man e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori al di fuori del continente europeo).

Per chi abbia soggiornato o transitato (nei 14 giorni precedenti l'ingresso in Italia) in uno dei Paesi dell'elenco qui considerati, indipendentemente dal motivo per il quale è avvenuto tale soggiorno o transito (vacanza, lavoro od altro motivo), si prevede:

- Obbligo di dichiarazione in occasione dell'ingresso in Italia dall'estero: autodichiarazione da consegnare al vettore all'atto dell'imbarco (ed a chi sia deputato ai controlli) recante l'indicazione dei Paesi nei quali si è soggiornati e/o transitati nei 14 giorni precedenti l'ingresso in Italia. Peraltro, nel caso di soggiorno e/o transito in uno degli Stati presenti in differente elenco (elenco D, E ed F), l'autodichiarazione dovrà comprendere anche le ulteriori informazioni richieste e la persona sarà soggetta alle relative restrizioni ed ai relativi obblighi.

- Obbligo di:

a) presentare al vettore all'atto dell'imbarco (ed a chi sia deputato ai controlli) l'attestazione di essersi sottoposto, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;

b) in alternativa alla lettera a), sottoporsi ad un test molecolare od antigenico, per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso in Italia presso l'azienda sanitaria locale di riferimento (in attesa di sottoporsi al test presso l'azienda sanitaria locale la persona è tenuta all'isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora);

c) in ogni caso, unitamente a quanto disposto alle lettere a) e b), comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, anche se

Valido fino al 13 novembre 2020

persona asintomatica, fermo restando, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, l'obbligo per chiunque di segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria.

Vengono esclusi dagli obblighi alternativi di cui alle lettere a) e b), sempre che non insorgano sintomi da Covid-19; chi faccia parte dell'equipaggio dei mezzi di trasporto; il personale viaggiante; gli ingressi in Italia per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza approvati dalla competente autorità sanitaria; gli ingressi in Italia per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, l'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo. Tali obblighi, inoltre, non sussistono fra gli altri - sempre che non insorgano sintomi da Covid-19 e che la persona non abbia soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti l'ingresso in Italia in uno o più degli Stati dell'elenco F - nei seguenti casi: a) per chiunque faccia ingresso in Italia per un periodo non superiore a 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute od assoluta urgenza (scadute le quali, ove non abbia lasciato il territorio nazionale, scatta l'obbligo della sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario); b) per chiunque transiti nel territorio italiano, con un mezzo privato, per un periodo non superiore alle 36 ore (scadute le quali, ove non abbia lasciato il territorio nazionale, scatta l'obbligo della sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario); c) per i lavoratori transfrontalieri in ingresso ed in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora; d) per il personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze di lavoro di durata non superiore a 120 ore.

ELENCO D: Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Romania, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay.

Per chi abbia soggiornato o transitato (nei 14 giorni precedenti l'ingresso in Italia) in uno di questi Stati si prevede:

- Obbligo di dichiarazione in occasione dell'ingresso in Italia dall'estero: autodichiarazione da consegnare al vettore all'atto dell'imbarco (ed a chi sia deputato ai controlli) recante l'indicazione a) dei Paesi nei quali si è soggiornati e/o transitati nei 14 giorni precedenti l'ingresso in Italia; b) dell'indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia nella quale verrà svolto il periodo di isolamento fiduciario, del mezzo di trasporto che verrà utilizzato per raggiungere l'indirizzo di cui sopra, del recapito telefonico, dell'eventuale sussistenza dei casi per i quali non sussiste l'obbligo dell'isolamento fiduciario.
- Obbligo di comunicazione del proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, anche se asintomatici fermo restando, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, l'obbligo per chiunque di segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria.
- Obbligo della sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario: per un periodo di 14 giorni presso l'abitazione o la dimora indicata nella dichiarazione di cui sopra. Viene escluso da questo obbligo, sempre che non insorgano sintomi da Covid-19: chi faccia parte dell'equipaggio dei mezzi di trasporto; il personale viaggiante; gli ingressi in Italia per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza approvati dalla competente autorità sanitaria; gli ingressi in Italia per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, l'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo. Questo obbligo, inoltre, non sussiste fra gli altri - sempre che non insorgano sintomi da Covid-19 e che la persona non abbia soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti l'ingresso in Italia in uno o più degli Stati dell'elenco F - nei seguenti casi: a) per chiunque faccia ingresso in Italia per un periodo non superiore a 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute od assoluta urgenza (scadute le quali, ove non abbia lasciato il territorio nazionale, scatta l'obbligo della sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario); b) per chiunque transiti nel territorio italiano, con un mezzo privato, per un periodo non superiore alle 36 ore (scadute le quali, ove non abbia

Valido fino al 13 novembre 2020

lasciato il territorio nazionale, scatta l'obbligo della sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario); c) per i cittadini e residenti degli Stati di cui agli elenchi A, B, C e D che facciano ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro (salvo che nei 14 giorni antecedenti abbiano soggiornato o transitato in uno o più Stati e territori di cui all'elenco C); d) per il personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze di lavoro di durata non superiore a 120 ore.

ELENCO E: con riferimento a tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco (a questo elenco va pure aggiunta la Serbia per effetto dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 21 settembre 2020), sono vietati gli spostamenti da e per tali Stati e territori, nonché l'ingresso ed il transito in Italia di persone che abbiano soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti in uno di tali Stati e territori, salvo che ricorrano uno o più dei seguenti motivi: esigenze lavorative; assoluta urgenza; esigenze di salute, di studio; rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; ingresso in Italia da parte di cittadini, e/o di loro familiari, di Stati dell'UE e di Stati parte dell'accordo di Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano; ingresso in Italia da parte di cittadini, e/o di loro familiari di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo o che hanno diritto di residenza; ingresso in Italia, per raggiungere il domicilio/abitazione/residenza, di una delle persona di cui sopra, anche non convivente, con la quale vi sia una comprovata e stabile relazione affettiva.

Per chi abbia soggiornato o transitato (nei 14 giorni precedenti) in uno di questi Stati si prevede:

- Obbligo di dichiarazione in occasione dell'ingresso in Italia dall'estero: autodichiarazione da consegnare al vettore all'atto dell'imbarco (ed a chi sia deputato ai controlli) recante l'indicazione a) degli Stati nei quali si è soggiornati e/o transitati nei 14 giorni precedenti l'ingresso in Italia; b) dei motivi dello spostamento (che dovrà essere uno fra quelli sopra elencati); c) dell'indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia nella quale verrà svolto il periodo di isolamento fiduciario, del mezzo di trasporto che verrà utilizzato per raggiungere l'indirizzo di cui sopra, del recapito telefonico, dell'eventuale sussistenza dei casi per i quali non sussiste l'obbligo dell'isolamento fiduciario.
- Obbligo di comunicazione del proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, anche se asintomatici fermo restando, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, l'obbligo per chiunque di segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria.
- Obbligo della sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario: per un periodo di 14 giorni presso l'abitazione o la dimora indicata nella dichiarazione di cui sopra. Viene escluso da questo obbligo, sempre che non insorgano sintomi da Covid-19: chi faccia parte dell'equipaggio dei mezzi di trasporto; il personale viaggiante; gli ingressi in Italia per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza approvati dalla competente autorità sanitaria; gli ingressi in Italia per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, l'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo. Questo obbligo, inoltre, non sussiste fra gli altri - sempre che non insorgano sintomi da Covid-19 e che la persona non abbia soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti l'ingresso in Italia in uno o più degli Stati dell'elenco F - nei seguenti casi: a) per chiunque faccia ingresso in Italia per un periodo non superiore a 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute od assoluta urgenza (scadute le quali, ove non abbia lasciato il territorio nazionale, scatta l'obbligo della sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario); b) per chiunque transiti nel territorio italiano, con un mezzo privato, per un periodo non superiore alle 36 ore (scadute le quali, ove non abbia lasciato il territorio nazionale, scatta l'obbligo della sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario); c) per i cittadini e residenti degli Stati di cui agli elenchi A, B, C e D che facciano ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro (salvo che nei 14 giorni antecedenti abbiano soggiornato o transitato in uno o più Stati e territori di cui all'elenco C); d) per il personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze di lavoro di durata non superiore a 120 ore.

Valido fino al 13 novembre 2020

ELENCO F: a decorrere dal 9 luglio 2020: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana; dal 16 luglio 2020: Kosovo, Montenegro; dal 13 agosto 2020: Colombia; sono vietati gli spostamenti verso gli Stati e territori di cui sopra, salvo che ricorrano uno o più dei seguenti motivi: esigenze lavorative; assoluta urgenza; esigenze di salute, di studio; rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Viene vietato l'ingresso ed il transito in Italia di chi abbia transitato o soggiornato nei 14 giorni antecedenti in uno degli Stati e territori sopra elencati, salvo che si tratti di: cittadini, e di loro familiari, di Stati dell'UE e di Stati parte dell'accordo di Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano con residenza anagrafica in Italia da una data antecedente a quelle sopra riportate per i quali opera comunque l'obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco ed a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso in Italia, ad un test molecolare od antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo; equipaggio e personale viaggiante dei mezzi di trasporto; funzionari ed agenti dell'UE o di organizzazioni internazionali, personale di missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, personale militare e delle forze di polizia, italiano o straniero, e dei vigili del fuoco, nell'esercizio delle loro funzioni.

Per chi abbia soggiornato o transitato (nei 14 giorni precedenti) in uno di questi Stati si prevede:

- Obbligo di dichiarazione in occasione dell'ingresso in Italia dall'estero: autodichiarazione da consegnare al vettore all'atto dell'imbarco (ed a chi sia deputato ai controlli) recante l'indicazione a) degli Stati nei quali si è soggiornati e/o transitati nei 14 giorni precedenti l'ingresso in Italia; b) dei motivi dello spostamento (che dovrà essere uno fra quelli sopra elencati come eccezione alla possibilità di ingresso in Italia); c) dell'indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia nella quale verrà svolto il periodo di isolamento fiduciario, del mezzo di trasporto che verrà utilizzato per raggiungere l'indirizzo di cui sopra, del recapito telefonico, dell'eventuale sussistenza dei casi per i quali non sussiste l'obbligo dell'isolamento fiduciario.
- Obbligo di comunicazione del proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, anche se asintomatici fermo restando, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, l'obbligo per chiunque di segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria.
- Obbligo della sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario: per un periodo di 14 giorni (vengono esclusi, sempre che non insorgano sintomi da Covid-19, chi faccia parte dell'equipaggio dei mezzi di trasporto, il personale viaggiante, gli ingressi in Italia per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza approvati dalla competente autorità sanitaria, gli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, l'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo).